

DISCIPLINA LICENZIAMENTI APPLICABILITÀ	La nuova disciplina si applica agli operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O IN FORMA ORALE	Gli unici casi in cui è prevista la possibilità da parte del giudice di reintegrare il lavoratore licenziato nel posto di lavoro, nonché il risarcimento del danno subito, sono il licenziamento discriminatorio o intimato in forma orale
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO	Il giudice quando accerta l'insussistenza di una giusta causa o giustificato motivo, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di un'indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio sino ad un massimo di 24 mensilità (minimo 4 mensilità) . Resta la tutela reale della reintegra solo in quando il fatto materiale contestato al lavoratore è insussistente . In caso di sussistenza di vizi formali o procedurali nell'intimazione del licenziamento l'indennità concessa al lavoratore è pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, e non può essere inferiore a 2 mensilità né superiore a 12 . Per le piccole imprese le indennità sono dimezzate e non possono superare il limite delle 6 mensilità .
LICENZIAMENTI COLLETTIVI	Confermata l'applicazione delle nuove regole anche ai licenziamenti di almeno cinque dipendenti nell'arco di 120 giorni
AMMORTIZZATORI SOCIALI	Dal 1° maggio un nuovo ammortizzatore sociale NASPI della durata massima di 24 mesi . Requisiti: stato di disoccupazione; 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, 30 gg. di lavoro effettivo nell'anno precedente la disoccupazione. La domanda va presentata per via telematica entro 68 gg. il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione per l'avvio di un'attività autonoma, entro 30 gg. dall'inizio dell'attività . Per l'anno 2015, in via sperimentale, è prevista l'indennità di disoccupazione anche per i co.co.co.. Infine vien istituito un Fondo per le politiche del lavoro atto a finanziare, attraverso le regioni, il cd. Contratto di ricollocazione , volto a favorire, <u>anche attraverso soggetti privati accreditati</u> , l'individuazione di una nuova occupazione.
MUTAMENTO MANSIONI	Il datore può modificare le mansioni in caso di riorganizzazione aziendale, mantenendo il livello di inquadramento ed il trattamento retributivo del lavoratore. L'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva dopo 6 mesi continuativi .
CONTRATTI A TERMINE	Il tetto resta a 36 mesi e il numero complessivo potrà superare (con accordo aziendale) il tetto del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.